

in seguito alla riunione i lamentati e temuti disordini non accadessero. Anzi, in questo caso, se ci dovesse essere responsabilità e quindi pena da infliggere, queste dovrebbero ben pesare su tutti gli agenti che, per impedire il pubblico esercizio di un diritto, mettono sino al punto di dire che esistessero fatti che potevano compromettere l'ordine pubblico. (*Approvazioni all'estrema sinistra*).

Ed ora, onorevole presidente, ho finito. (Oh! Oh! *a destra*).

Sono sicuro, onorevoli colleghi, che, nel fondo dell'animo vostro, le verità, delle quali ho parlato, dicano qualche cosa. Sono sicuro che l'esame obiettivo e sereno, che ho fatto oggi, dica alla vostra coscienza che il miglior modo di reprimere gli abusi contro la libertà sia quello di rispettare e garantire la libertà; che il miglior modo di combattere i pericoli che si affacciano alla mente vostra, sia quello di pensare, più che a provvedimenti restrittivi della libertà, a provvedimenti di indole economica, che valgano a combattere direttamente non i disordini, ma le cause dei disordini! (*Approvazioni ed applausi all'estrema sinistra*).

Presidente. Viene ora la volta dell'onorevole Riccardo Luzzatto.

(*Non è presente*).

Non essendo presente, perde l'iscrizione. L'onorevole Colajanni è presente?

(*Non è presente*).

Perde l'iscrizione.

Allora ha facoltà di parlare l'onorevole Badaloni.

Badaloni. Ai numerosi emendamenti presentati a questo disegno di legge, i quali dicono la ragione e la molteplicità delle opposizioni che esso doveva necessariamente incontrare, io ho aggiunto la proposta di soppressione di questo articolo, non parendomi possibile che alcun emendamento valga a modificarlo in guisa da renderne accettabile il contenuto.

Dall'epoca della discussione della legge di pubblica sicurezza a questa discussione, che, come assai modestamente scrive nella relazione, premessa a questo disegno di legge, l'onorevole ministro dell'interno, mira a modificarne alcuni articoli, nessuno può dubitare, onorevoli colleghi, che un grande passo

non sia stato fatto sulla via delle restrizioni delle pubbliche libertà.

In vero, mentre allora parevano arrischiate e soverchiamente restrittive le disposizioni, che facevano obbligo ai cittadini della denuncia alla polizia delle riunioni pubbliche, oggi siamo a questo articolo 1 bis, che propone semplicemente di abbandonare al prudente arbitrio della autorità di pubblica sicurezza il diritto di riunione dei cittadini in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Allora su quel punto, che parve essenziale, la Commissione si divise in maggioranza e minoranza, della quale dissero alla Camera le ragioni l'onorevole Brunialti e l'onorevole Pais; oggi la Commissione unanime, preoccupata, si direbbe, solo di meglio fucinare i nuovi ordigni della compressione poliziesca, grava la mano sui provvedimenti proposti dal Ministero, tanto che udimmo un ministro di ieri dichiarare che avrebbe scissa la sua responsabilità da quella del Governo se i provvedimenti politici fossero venuti innanzi alla Camera, anziché nella edizione ministeriale, in quella peggiorata della Commissione parlamentare.

Allora alle obiezioni contro quella, che parve eccessiva misura di limitazione del diritto di riunione, sorte da più parti della Camera, il relatore onorevole Curcio, che sedeva sui banchi, sui quali voi sedete, onorevole Grippo, sentiva il bisogno di dichiarare alla Camera che: « il diritto di adunarsi liberamente è concesso ai cittadini italiani dall'articolo 32 dello Statuto e che il ministro dell'interno non può privare i cittadini di questo diritto; può disciplinare il modo delle riunioni, ma non è di sua competenza permettere, o non permettere la riunione. » « Il ministro (soggiungeva), quando a lui si dà l'avviso della riunione che si vuol tenere, dovrà dire: « ho ricevuto il vostro avviso in tempo e mi basta. » Non deve dire altro; non deve né permettere, né proibire; deve assistere per mezzo dei suoi dipendenti alla riunione. »

Più sotto aggiungeva:

« La Camera molte volte ebbe occasione di discutere questo argomento e quasi sempre accettò il principio, da me accennato, cioè che il Governo non abbia il diritto preventivo di sciogliere le riunioni. »

Oggi invece questo diritto di divieto preventivo sembra all'onorevole relatore della